



COMUNE DI SALZANO

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO
PER LO SVILUPPO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'
MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
INTERESSE DELLA COMUNITA' LOCALE IN AMBITO
SOCIO - CULTURALE E IN MATERIA
DI PICCOLA MANUTENZIONE

ART. 1

Oggetto del Regolamento e suo ambito di applicazione

1. Il Comune di Salzano disciplina la promozione del principio costituzionale della sussidiarietà, istituito dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione Italiana, che recita "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà", e che è stato più ampiamente ripreso all'art. 23 delle Legge 28 gennaio 2009.
2. Tale principio viene disciplinato mediante la realizzazione di microprogetti o di interventi di interesse della comunità locale, ad opera di soggetti collettivi o singoli cittadini.
3. Per la costruzione e la realizzazione delle azioni, così come descritte all'art. 2, la forma privilegiata è quella delle Associazioni di Località, formate prevalentemente da cittadini che risiedano, o che intendano svolgere la propria azione collettiva, in una determinata porzione del territorio comunale (località, quartiere, via, piazza); tali azioni possono altresì essere elaborate da associazioni che operano nell'ambito della comunità locale.

ART. 2

Interventi attuabili

1. Possono costituire oggetto di proposta:
 - a) microprogetti relativi alla vita della comunità locale, che prevedano azioni di tipo continuativo in materia di partecipazione, aggregazione, cultura, sport, turismo, attività sociali;
 - b) interventi di manutenzione del patrimonio pubblico comunale in materia di arredo urbano, verde pubblico, viabilità, edifici e strutture;
 - c) interventi misti che prevedano azioni ricomprese sia nella lettera a) sia nella lettera b);
2. Ciascun microprogetto, intervento di manutenzione o intervento misto, proposto dovrà essere d'interesse per la collettività avere carattere di "pronta e concreta realizzabilità".

ART. 3

Soggetti proponenti

1. Sono abilitati a proporre e realizzare microprogetti, interventi di manutenzione o interventi misti, previa presentazione con le modalità previste all'art. 4, i seguenti soggetti promotori:
 - a) Associazioni di Località, composte da cittadini che risiedano, o che intendano svolgere la propria azione collettiva, in una determinata porzione del territorio comunale;
 - b) soggetti associativi, istituzionali o di altro genere che siano già formalmente costituiti.

ART. 4
Presentazione delle proposte

1. Le proposte per la realizzazione di azioni di cui all'art. 2 (lett. a, b, c), redatte in carta semplice, su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, devono essere presentate al Comune corredate da una scheda progettuale che contenga i seguenti elementi:
 - a) descrizione illustrativa dell'azione e motivazioni che ne stanno alla base;
 - b) bacino di utenza considerato, risultati attesi, e benefici sociali per la comunità locale;
 - c) analisi delle risorse umane, strumentali ed economiche necessarie per la realizzazione e la gestione nel tempo;
 - d) indicazione delle eventuali fonti di finanziamento;
 - e) cronoprogramma che illustri i tempi e le modalità di realizzazione;
 - f) indicazione delle diverse professionalità coinvolte;
 - g) eventuali tavole grafiche.

ART. 5
Procedimento per l'approvazione delle proposte

1. La proposta di ogni singolo microprogetto, intervento di manutenzione o intervento misto sarà valutata nella sua fattibilità sotto il profilo tecnico, amministrativo e finanziario, da parte del Responsabile del Procedimento che potrà, ove lo ritenga necessario, richiedere al soggetto proponente un'eventuale documentazione integrativa.
2. Qualora la valutazione abbia esito positivo, sarà formalizzata una specifica proposta di deliberazione per la Giunta Comunale, ai fini dell'approvazione.

ART. 6
Indicazioni per la realizzazione delle proposte

1. Una volta approvato il microprogetto, l'intervento di manutenzione o l'intervento misto, al fine di regolare i rapporti tra il Comune e il soggetto proponente, verrà redatto e stipulato uno specifico accordo, che dovrà disciplinare i seguenti contenuti:
 - a) indicazione di un referente che svolga le funzioni di responsabile e rappresentante del soggetto proponente;
 - b) assunzione a carico del soggetto proponente di tutti gli oneri economici connessi alla realizzazione;
 - c) ipotesi di recesso e risoluzione dell'accordo;
 - d) modalità di risoluzione delle controversie tra il soggetto proponente ed il Comune;
 - e) accettazione espressa delle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Lo schema di accordo, elaborato successivamente all'approvazione del microprogetto, dell'intervento di manutenzione o dell'intervento misto da parte della

Giunta Comunale, sarà oggetto di uno specifico provvedimento adottato dal Responsabile di Area competente.

ART. 7

Natura e tipologia degli interventi di manutenzione del patrimonio da parte di singoli cittadini

1. Si definiscono piccoli interventi a titolo gratuito di manutenzione del patrimonio pubblico tutti quegli interventi realizzati da singoli cittadini, con il coordinamento, il controllo e la supervisione, del settore competente, in materia di arredo urbano, verde pubblico, viabilità, edifici e strutture ovvero:
 - riparazione, ripristino, sostituzione di elementi di uso quotidiano privi di rilevante entità presenti nelle aree pubbliche ovvero negli edifici e nelle strutture di proprietà comunale;
 - ridipintura e tinteggiatura di locali, di infissi ed elementi di arredo, con l'esclusione di lavori in quota;
 - interventi di giardinaggio su aiuole e altre aree di verde pubblico (lavorazione del terreno, piantumazione di bulbi, fiori e piccole piante, annaffiamento, taglio, potature e altre cure colturali);
 - interventi di pulizia sulle medesime aree.

2. Si individuano a tale proposito, le seguenti figure:
 - Volontario con conoscenze nel campo dell'edilizia;
 - Volontario con conoscenze nel campo delle dipinture;
 - Volontario con conoscenze nel campo idraulico;
 - Volontario con conoscenze in materia di giardinaggio.

ART. 8

Modalità di adesione dei singoli cittadini

1. I singoli cittadini che sono interessati allo svolgimento, a puro titolo di volontariato, delle attività elencate all'art. 7, dovranno presentare all'Ufficio Protocollo del Comune, su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, una specifica dichiarazione di disponibilità, redatta in carta semplice, indicando in quali tipologie di attività possiedono abilità e competenze. Sono requisiti necessari per la presentazione di tale dichiarazione:
 - età compresa tra i 18 e i 75 anni;
 - residenza nel Comune di Salzano.

2. Le singole dichiarazioni di disponibilità verranno valutate, con giudizio insindacabile dal competente Responsabile del Procedimento, e verranno accolte compatibilmente con le necessità e con la programmazione comunale.

ART. 9

Disciplina della realizzazione di piccoli interventi di manutenzione del patrimonio

1. Dopo la valutazione e l'accoglimento della disponibilità dei singoli cittadini, in vista dell'attivazione degli interventi proposti dagli stessi, il Responsabile del Procedimento accerterà, mediante un colloquio, le capacità operative e collaborative di ciascuno, in modo da poter predisporre uno specifico piano degli interventi che sarà opportunamente raccordato con il cronoprogramma del personale comunale addetto alla Manutenzione.
2. I cittadini che svolgeranno piccoli interventi di manutenzione saranno individuati mediante specifico provvedimento dal competente Responsabile di Area e per tutta la durata dell'attività programmata saranno coperti da apposita polizza assicurativa a carico del Comune.
3. I materiali e gli strumenti necessari per la realizzazione di piccoli interventi di manutenzione saranno forniti dall'Amministrazione Comunale senza alcun onere economico per i volontari.
4. Per le attività di cui all'art. 7 il Responsabile del Settore Manutenzione individuerà per ciascun intervento: la tipologia, il luogo, il periodo, il materiale necessario, gli aspetti relativi alle vigenti norme in materia di sicurezza.

ART. 10

Individuazione del Responsabile del Procedimento e sue competenze

1. Per i microprogetti relativi alla vita della comunità locale, che prevedano azioni di tipo continuativo in materia di partecipazione, aggregazione, cultura, sport, turismo, attività sociali (art. 2 lettera a), le funzioni di competenza del Responsabile di Procedimento sono svolte dal Responsabile dell'Area Socio Culturale.
2. Per gli interventi di manutenzione relativi al patrimonio pubblico comunale in materia di arredo urbano, verde pubblico, viabilità, edifici e strutture (art. 2 lettera b), nonché per i piccoli interventi di manutenzione del patrimonio pubblico ad opera di singoli cittadini (art. 7), le funzioni di competenza del Responsabile di Procedimento sono svolte dal Responsabile dell'Area Tecnica.
3. Per gli interventi misti (art. 2 lettera c), le funzioni di competenza del Responsabile di Procedimento sono svolte dal Responsabile di Area che sarà individuato dalla Giunta Comunale con direttiva semplice.
4. Il Responsabile del Procedimento può esercitare, in qualsiasi momento, tutte le forme di verifica, controllo ed eventuale sospensione che riterrà opportune, circa lo svolgimento e le modalità di realizzazione delle azioni, anche mediante la convocazione di riunioni valutative dei processi in itinere.

ART. 11

Applicazioni di altre norme

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge e di regolamenti vigenti in materia

